

Allegato A al rep. n. 17927/12408

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"TRENTO EVENTI SPORT S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA"

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza scopo di lucro con la denominazione:

"TRENTO EVENTI SPORT S.R.L. - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA".

Articolo 2 - Sede sociale e domicilio dei soci

La Società ha sede in Trento.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale la Società.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in assemblea.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

La società ha per oggetto l'esercizio d'attività sportive, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attività sportiva.

In particolare la società ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive praticate in Trentino attraverso:

- a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive deliberate dagli organi federali competenti o dalle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la società potrà aderire;
- b) la promozione e la formazione di squadre di corridori e atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici;
- d) l'organizzazione di eventi culturali legati agli sport oggetto dell'attività della società;
- e) l'organizzazione di eventi di carattere culturale, sportivo, tradizionale e di valorizzazione del territorio trentino.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale delle discipline sportive, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive.

La società potrà svolgere attività ricreative in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, e a tutte le disposizioni statutarie e regolamentari e alle direttive delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà e s'impegna ad

accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente atto e dello statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

In particolare, la società per sé e per i propri Soci:

- 1) Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui la società si affilierà;
- 2) S'impegna a pagare le quote d'affiliazione e le quote associative stabilite dalle Federazione citate al precedente punto 1);
- 3) Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa società è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà inoltre:

- a) compiere ogni operazione che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente in relazione alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive, con esclusione comunque di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e di ogni attività che sia riservata per legge a specifici soggetti;
- b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;
- d) gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i Soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;
- e) partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

La Società è senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite.

Articolo 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica dello statuto.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

Articolo 5 - 5.1 Capitale sociale

Il capitale è fissato in Euro 27.000,00 (ventisettemila), diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti sempre proporzionalmente.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni in natura, nel rispetto delle norme di legge.

Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, il capitale può essere altresì aumentato mediante il conferimento di ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della Società.

5.2 Trasferimento delle quote

Le quote sono nominative e liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Le quote non possono essere trasferite senza il gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà esprimersi con deliberazione a maggioranza.

Qualora il Consiglio di Amministrazione negasse il gradimento, con provvedimento adeguatamente motivato, il Socio ha il diritto di recedere dalla Società e il Consiglio deve designare la persona che acquisti le quote determinandone le condizioni e le modalità.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, il gradimento, la designazione e la determinazione delle condizioni e delle modalità di cui ai precedenti commi sono espressi dall'Assemblea ordinaria appositamente convocata.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, con obbligo di rimborso da parte della Società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni in materia.

Articolo 7 - Recesso dei soci

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod. civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese. Il recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della propria partecipazione, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

Articolo 8 - 8.1 Decisione dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.2 Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

8.3 Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, l'Organo Amministrativo predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti i soci. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dai soci che trasmettono il documento alla Società sottoscritto entro 10 (dieci) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del quorum deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, all'organo di controllo, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- d) le generalità dei soci che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

8.4 Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo, se nominato, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve recare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita in forma totalitaria, anche in assenza delle suddette formalità, quando vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

8.5 Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

8.6 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'Assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

8.7 Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con

mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche attraverso l'ausilio di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

8.8 Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

8.9 Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Articolo 9 - 9.1 Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

La durata in carica degli amministratori è di tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili. All'Organo Amministrativo spetta il compenso determinato dall'assemblea dei soci a maggioranza.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui la società si affilierà dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

I componenti dell'organo amministrativo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

9.2 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio, allorché non vi abbiano provveduto i soci con propria

decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve venire convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori o i membri dell'organo di controllo, ne facciano richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

9.3 Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se nominato, si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predispone l'ordine del giorno deliberativo, lo trasmette all'organo di controllo, se nominato, onde consentire allo stesso di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unitamente alle eventuali osservazioni dell'organo di controllo, lo trasmette a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscritto alla Società entro 7 (sette) giorni dalla sua ricezione. Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun amministratore o membro dell'organo di controllo si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'iter del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano

gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e, se nominato, ai membri dell'organo di controllo, e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le osservazioni dell'organo di controllo, se nominato;
- d) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

9.4 Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

9.5 Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione - ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, e cancellazioni di ipoteche e privilegi, sia totali che parziali, nonché di fare e cancellare trascrizioni ed annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti ai quali dette iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti si riferiscono - escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

All'Organo Amministrativo spetta la competenza in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione delle Società delle quali la Società possiede almeno il novanta per cento del capitale, nonché in ordine alla deliberazione della fusione per incorporazione della Società nella Società che ne detiene l'intero capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, in conformità e nei limiti di quanto previsto per le Società per azioni dall'art. 2381 Cod. Civ., tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più membri, ad Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Al Comitato Esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

9.6 Rappresentanza della Società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o agli Amministratori Delegati se istituiti).

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10 - Organo di controllo

La Società può nominare un organo di controllo e/o un revisore ai sensi dell'art. 2477 C.C., scegliendo forma ed attribuzioni.

Tale nomina è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

All'organo di controllo, se consentito dalla legge, potrà essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

TITOLO VI ESERCIZI SOCIALI, UTILI E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 11 - *Esercizi sociali*

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo procederà alla compilazione del bilancio con la nota integrativa, osservando le disposizioni di legge.

Detto bilancio, nonché, ove previsto dalla legge, la relazione, dovranno essere messi a disposizione di tutti i Soci almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea, da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 C.C..

Articolo 12 - *Ripartizione degli utili*

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma destinata a riserva legale, nelle seguenti rispettive percentuali:

- in ragione almeno del 5% (cinque per cento) degli stessi, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale per l'ipotesi in cui la società sia dotata di capitale pari o superiore ai diecimila euro;
- in ragione almeno del 20% (venti per cento) degli stessi per l'ipotesi in cui la società sia dotata di capitale inferiore ai diecimila euro, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.

La rimanente parte degli utili di esercizio verrà interamente reinvestita nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dell'attività sportiva dilettantistica e dell'attività didattica di cui all'art. 3 del presente statuto, secondo quanto stabilito dai soci nella delibera assembleare di approvazione del bilancio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13 - *Liquidazione della Società*

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri ed i compensi, **fermo restando l'obbligo di devolvere ai fini sportivi il patrimonio attivo che residua dopo il rimborso ai soci del valore nominale delle rispettive partecipazioni. In particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.**

Articolo 14 - *Rinvio*

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società a Responsabilità Limitata nonché alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della federazione cui questo ente intende affiliarsi o è affiliato ed alle disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

F.to Franco Aldo Bertagnoli

F.to Giovanni Bort

F.to Villotti Renato

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.